



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI AREZZO

- sezione civile -

Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1350/2023 del Ruolo Generale, vertente tra

- **Parte_1** (**P.IVA_1**), in persona del legale rapp.te **p.t.**, parte rappresentata e difesa dagli Avv., **ATTERITANO MARIA TERESA** (**C.F._1**) **Controparte_1** (**C.F._2**), come da procura in calce a atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in via C. Battisti, 2 Gioia Tauro - parte attrice -

CONCLUDE come da memoria art. 171-ter n. 1 cpc: “1) accertare il grave inadempimento di **Pt_2** dei contratti citati in narrativa e conseguentemente dichiarare la legittimità della risoluzione del contratto intimatale da **Parte** per le ragioni di cui in atto nonché, derivatamente del ridetto contratto del 21.10.2020 per l'importo dei dati già presenti nel sistema integrato già utilizzato dall'attrice; 2) dichiarare che nulla è dovuto da **Parte** a **Pt_2** in relazione ai rapporti in essere e per l'effetto, 3) condannare la convenuta a rimborsare all'attrice la somma di € 39589 quale diretta conseguenza dell'intervenuta risoluzione con rivalutazione monetaria e interessi dall'insorgere del credito al soddisfo e salvo il maggior danno per la necessità di acquisire di valuta da parte del sistema creditizio; 4) condannare la convenuta risarcire i danni provocati all'attrice per effetto dell'inadempimento contrattuale e della conseguente risoluzione nella misura che verrà determinata in corso di causa a titolo di danno emergente e lucro cessante ivi eventualmente incluse, in via subordinata, le somme di cui al superiore capo 2, con rivalutazione monetaria e interessi dall'insorgere del danno al soddisfo e salvo il maggior danno per la necessità di acquisire di valuta da parte del sistema creditizio”

E

- *Controparte_2* *P.IVA_2* **in persona del legale rapp.te p.t.**, parte rappresentata e difesa dagli Avv. FRATINI PAOLO (*C.F._3*), *CP_3* [...], (*C.F._4*) *CP_4* (*C.F._5*), come da procura in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il loro studio in VIA DEL TRIONFO 40 AREZZO - parte convenuta - **CONCLUDE** come da comparsa di costituzione e risposta: *“rigettare integralmente le domande promosse da *Parte_1* nei confronti di *Pt_2* in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che del tutto sformate di prova ed, in via riconvenzionale, condannare la società *Parte_1* a corrispondere alla *CP_2* l'importo di € 25294 oltre iva a titolo di prestazioni eseguite e non pagate, oltre interessi di legge dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo, fatta salva quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e che il Tribunale riterrà di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi”*

Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)

* * * * *

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione la *Parte_3*, premesso che: volendo migliorare l'efficienza del proprio sistema di vendita di prodotti promozionali (*gadget*, accessori, abbigliamento con stampe serigrafiche e tampografiche personalizzate) *on-line*, il 24/04/2020 aveva incaricato la *Controparte_2* (impresa informatica) di realizzare interventi sui propri *software* e altre componenti del *marketing*, condensati in n. 4 progetti (*software* gestionale *Reacto-Clodwms*, attivazione, personalizzazione ed integrazione di modulo *e-commerce*, *Reskin* progetto *commerce* e montaggio *front-end*; *redesign* marchio aziendale), nell'offerta di 50 ore di formazione (con connesse manutenzione e assistenza: secondo accordo) e nell'importazione della nuova piattaforma *ecommerce*, dei dati d'archivio e della funzionalità del nuovo sistema operativo - da collegare al vecchio per garantire la prosecuzione dell'impresa; a marzo 2021 (termine di consegna del lavoro, secondo cronoprogramma) l'opera era stata realizzata in misura del 10% ed in tal misura inutilizzabile, inadeguata ed in parte errata, nonostante incontri, contestazioni, tentativi di ridefinire gli accordi, per cui aveva dichiarato la risoluzione dell'appalto e chiesto la restituzione degli acconti versati, per complessivi € 39709, oltre al risarcimento del danno, nelle sue due voci componenti, quantificato in €

1078893,2. Ciò premesso, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

Nel costituirsi, parte convenuta allegava: mancata previsione in contratto della erogazione di attività di *marketing*, implementazione/posizionamento sul mercato, fornitura dell' *hardware*, import di dati e anagrafiche da *software* di terzi, termine (tantomeno essenziale) di consegna dei lavori; non replicabilità dei vecchi gestionale, interfaccia grafica e riparto interno di funzioni e comandi; personalizzabilità dei singoli moduli. Eccepiva: nuovo e mai risolto accordo del 21/10/20 di import dei dati dalle vecchie piattaforme in uso all'attrice; mancata disponibilità e finanche interesse di quest'ultima ai necessari supporti, *feedback*, personalizzazioni e aggiustamenti del *reacto* e del sito *e-commerce*, nonché all'acquisto di nuovo e necessario *server*, nonostante avesse essa già fornito una versione di test del gestionale *reacto*, in data 28/10/20, ed ulteriori funzionalità del *back-end*, il 19/02/21, ciò che tradiva la volontà di ottenere una replica fedele dei *software* e soluzioni già esistenti in termini di schermate, funzionalità, posizione comandi; mancati pagamenti alle scadenze convenute, per complessivi € 25294. Pertanto, contestava la fondatezza della domanda attorea, avendo essa adempiuto - a proprio carico e senza il coinvolgimento dell'attrice - agli impegni contrattuali e svolto correttamente e compiutamente l'incarico: fornitura di *software* gestionale e piattaforma *e-commerce* (in lingua italiana) interconnessi, nuovi e non connessi con i vecchi sistemi, allora perfettamente attivi; n. 1 bozza e n. 5 proposte di logo, ingiustamente non accettate dall'attrice, che aveva infine rinunciato al progetto. Contestava il *quantum* risarcitorio in quanto infondato, sfornito di prova ed esagerato. In via riconvenzionale, richiedeva il pagamento per le prestazioni eseguite e non saldate. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.

* * *

In via preliminare si rigetta l'eccezione di parte convenuta, volta dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità della domanda di parte attrice volta alla declaratoria di risoluzione del contratto del 21/10/2020 in quanto nuova. Invero, nell'atto di citazione la stessa attrice aveva chiesto dichiararsi la risoluzione dei "*contratti citati in narrativa*", fra cui è il contratto *de quo*, per cui l'esplicitazione della stessa domanda nella memoria ex art. 171-ter,

n. 1 del c.p.c. costituisce *emendatio libelli* ammissibile, stante l'assenza di modifica del *petitum* e della *causa petendi*.

Sempre in via preliminare, si conferma l'inammissibilità – a prescindere da ogni istanza di disconoscimento - della documentazione (videoconferenza del 23.02.21) prodotta da parte attrice in allegato alla propria memoria ex art. 171-ter, n. 3 del c.p.c. del 13.10.2023 (e meramente preannunciata nella memoria istruttoria ex art. 171-ter, n. 2 del c.p.c., del 04.10.2023), sia perché tale documento appare menzionato fin dall'atto introduttivo, sia poiché (e proprio per questo motivo) lo stesso non è comunque, ed in alcun modo qualificabile quale fonte di prova contraria rispetto a specifiche circostanze addotte da parte convenuta, per la quale fossero già stati ammessi mezzi di prova diretta. Si deve solo aggiungere, a questo proposito, che la stessa attrice ha invocato l'acquisizione della prova *de qua* al fine di “*screditare le dichiarazioni rese in mala fede dai testi addotti da Pt_2*” (cfr. comp.concl., p. 4) e cioè per un fine del tutto diverso rispetto al motivo per il quale può essere ammessa la prova contraria, ai sensi della disposizione citata; infine, gli stessi testi sono stati uditi in sede di udienza di sfogo delle prove orali ammesse, ossia epoca successiva rispetto alla produzione *de qua* e quindi rispetto al momento in cui è stato depositato il documento della prova delle cui circostanze dovrebbe fornire prova contraria.

Passando al merito della presente controversia, si deve subito osservare che parte attrice ha proposto azione volta a fare valere la responsabilità contrattuale della convenuta – con conseguente risoluzione ex art. 1453 del c.c. – per il grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla stipula di n. 3 contratti collegati dalla concreta (intesa quale ragione, corrispondente all'interesse economico-sociale dell'attrice/appaltante) concreta, riconducibili allo schema dell'appalto, aventi ad oggetto:

- realizzazione di servizi informatici integrati (estrinsecanti in n. 4 progetti, fra cui il progetto principale consiste nella realizzazione di un *software* gestionale, comunque meglio descritti in atto di citazione e nella CTU depositata in data 14.02.2024): appalto progetto;
- correlativa manutenzione ed assistenza: appalto di servizi;

- importazione dei dati contabili e commerciali dalle piattaforme già attive presso l'attrice: appalto di servizi.

I fatti costitutivi della pretesa azionata, pacifici e documentalmente provate (doc. 1 attore) sono dunque costituiti dalla conclusione di contratti denominati rispettivamente “*accordo contrattuale progetti*” *Parte_1* (doc. 2 attrice), “*contratto di manutenzione ed assistenza*” (doc. 4 attrice; doc. 5 convenuta) e “*offerta economica import – offerta economica system integration fornitori*” (doc. 6 convenuta).

Il fatto lesivo della stessa pretesa – inadempimento - è stato correttamente dedotto dalla stessa attrice, e ciò è sufficiente ai fini dell'applicazione dell'art. 1218 del c.c., il quale dispone che il convenuto-debitore è tenuto a risarcimento del danno, se non prova che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. La disposizione si applica a tutte le conseguenze della responsabilità contrattuale, fra cui è la dichiarazione di risoluzione ed i conseguenti obblighi restitutori.

In altre parole, all'attore è necessario e sufficiente allegare e dimostrare l'avvenuta instaurazione del rapporto in corso al momento dell'intervento del fatto lesivo-inadempimento - ciò che significa provare la conclusione del contratto, in ipotesi di titolo contrattuale della obbligazione - e la (mera) allegazione di quest'ultimo, per onerare la convenuta della dimostrazione della causa non imputabile del ritardo (Cass., S.U., 06.04-30.10.2001 n. 13.533, la quale richiama anche il principio di vicinanza della prova: “*il creditore, che agisca per l'adempimento, sia che chieda la risoluzione o il risarcimento del danno, deve dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre, in relazione al lamentato inadempimento, può limitarsi ad una semplice allegazione: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costitutivo dell'avvenuto adempimento, e uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.. Anche nel caso in cui sia dedotto non l' inadempimento dell' obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell' inesattezza del adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. Inoltre, l'attore deve allegare l'inadempimento del debitore. In ciò si sostanzia il proprio onere probatorio dei fatti costitutivi della pretesa azionata*”).

Ragionando in altri termini, ove agisca a titolo di responsabilità contrattuale l'attore deve provare il titolo che costituisce la fonte del diritto vantato, ossia l' esistenza dell'obbligo

che si assume inadempito (Cass., 17.08.1990 n. 8336). Una volta che sia fornita tale prova, l'art. 1218 del c.c. è strutturato in modo da porre a carico del debitore una presunzione semplice di colpa, superabile mediante la prova dello specifico impedimento che determina impossibilità della prestazione o che essa non gli sia comunque imputabile, qualunque ne sia stata la causa (Cass., 25.5.98 n. 5208). La disposizione pone dunque a suo carico l'onere della prova (liberatoria) di perfetto adempimento, o pure della mancanza di colpa, *id est* di non aver potuto adempiere l' obbligazione o di non aver potuto eseguire nel tempo previsto la prestazione dovuta per causa non imputabile (Cass., 18.11.91 n. 12346; Cass., 9.10.97 n. 9810; Cass., 19.9.96 n. 7604; Cass., 3.7.93 n. 7299). La prova richiesta al convenuto forma contenuto delle eventuali eccezioni, basate sui fatti impeditivi, modificativi o estintivi dei fatti costitutivi.

Ciò premesso, nel censurare previamente le valutazioni espresse da parte attrice in memoria di replica (*“Il tribunale che, per fortuna, non è la Corte d'appello e tanto meno la Corte di Cassazione, ha conferito al c.t.u. un incarico tanto incurante delle evidenze contrattuali quanto orientato a cercare conferma di un proprio incomprensibile presentimento...”*: pagine tre e quattro), in quanto suscettibili di ledere l'onore ed il pregio della Magistratura.

Ciò doverosamente premesso, tramite la svolta CTU e tramite la documentazione depositata dalle parti è sì è potuto accertare, in primo luogo, che il termine del marzo 2021, da sempre indicato dall' attrice quale termine essenziale di esecuzione delle opere e contemplata nel cronoprogramma dei lavori, non era in realtà tale nell'interesse della stessa attrice: come tale, non può ritenersi essenziale, ai sensi e per gli effetti (risolutori) di cui all'art. 1457 del c.c..

Prova di ciò è che lo stesso termine è stato prorogato a data da ritenersi incerta, e comunque almeno fino alla fine del 2021 (cfr. mail 03.09.20, doc. 5: *“a questo punto è meglio procedere con calma onde evitare problemi, prendetevi il tempo necessario; quindi, considerate come date di consegna anche il 2021 inoltrato”*). Ciò, naturalmente, non significa che il rapporto tra le parti potesse perdurare e trascinarsi *sine die*; per cui, sotto questo specifico profilo, è possibile valutare se la convenuta-appaltatrice sia adempiente o meno alle obbligazioni

derivanti dal/dai contratti stipulati, ossia abbia realizzato le opere e servizi informatici della cui realizzazione era stata incarica, in un termine ragionevole, considerato l'interesse dell'attrice alla piena produttività con i nuovi sistemi informatici.

Ciò posto, quanto allo stato di avanzamento dei lavori alla data di risoluzione del contratto principale (26.04.2021: doc. 13 attrice) la svolta CTU, pur nella difficoltà di valutazione di avanzamento in un contratto come quello *de quo*, ha quantificato in misura variabile (dal 35% al 40%, al 60%, secondo i vari progetti) la percentuale di realizzazione dei progetti 1° e 2° (p. 12), rispetto alla misura (100%) che sarebbe stata tale da consentire all'attrice di utilizzarli proficuamente nella propria attività imprenditoriale.

Bisogna considerare che tale percentuale appare sensibilmente minore rispetto a quella che risulta dalle dichiarazioni dei testi escussi.

In particolare, all'udienza del 26/09/24 il teste *Tes_1* (dipendente della convenuta, project e office manager dello sviluppo software) ha dichiarato che, alla data del 26/04/21, la stessa aveva completato il 1°, 2° e 3° progetto, indicando in maniera specifica le prestazioni in essi contenute; quanto in particolare alla personalizzazione del modulo *e-commerce*, alla creazione del configuratore di prodotto e alla gestione dei listini personalizzabili, essi sarebbero stati realizzati in misura del 40-50%. Invece, il 4° progetto sarebbe stato realizzato in misura dell' 80%. Inoltre, la convenuta avrebbe eseguito interamente le prestazioni di manutenzione e assistenza dal novembre 2020 all' aprile 2021 (*"il sistema funzionava perfettamente, l'assistenza consisteva ad esempio nell'aggiustamento di alcuni piani dei conti; altro non c'è stato chiesto; non vi erano compresi aggiornamenti di software"*). Infine, la convenuta avrebbe eseguito in misura pari all'80% le prestazioni dell'accordo di *import* nel *database* di *reacto* delle varie entità della base dati dell'attrice, le cui funzionalità erano disponibili nell'ambiente di *test* fornito e potevano essere individuate e selezionate.

Alla stessa udienza, il teste *Tes_2* (responsabile visione sviluppo *web* della convenuta) ha confermato che, sempre alla data di risoluzione, questa avrebbe interamente realizzato il modulo funzionale del gestionale, ed avrebbe attivato a livello informale i relativi moduli.

Infine, all'udienza del 24/10/24 il teste *Tes_3* (dipendente-coordinatore dello sviluppo del gestionale di azienda della convenuta, per la parte produttiva) ha confermato le

circostanze precedenti, salvo una percentuale del 10% per l'integrazione sul sito *web*, quanto al 1° progetto. In relazione alla manutenzione, il teste ha specificato di riferirsi al “*software e (al)la sua installazione fatta ad hoc per il cliente, intendendo per essa il monitoraggio della funzionalità del sistema e l' azione in caso contrario, secondo il tipo di problema manifestatosi*”. Le stesse circostanze sono state confermate dal teste *Tes_4* di parte attrice, salvo per ciò che concerne il 2° progetto e per l'accordo “*import e system integration fornitori*” del 21.10.2020.

Ciò premesso, le considerazioni ed argomentazioni cui è giunto il CTU appaiono maggiormente ragionevoli ed accettabili, e perciò vengono fatte proprie dal Tribunale.

A prescindere dalla considerazione per cui i testi ammessi sono tutti dipendenti della convenuta, e quindi sono legati a questa da un rapporto di lavoro il quale comporta una convergenza di interessi personali di fatto che induce gli stessi a sostenerne le ragioni - con conseguente valutazione di maggior severità delle relative dichiarazioni.

In disparte ciò, il CTU ha operato in modo coerente e conforme all'esame della documentazione offerta e valutabile come fonte di prova, con ragionamento corretto sotto ogni profilo ed esente da vizi logici, il quale ha dato inoltre opportuna risposta alle osservazioni critiche mosse dai ctp alla bozza di relazione, le cui conclusioni sono in conclusione perfettamente condivisibili e vengono fatte proprie dal Giudice.

Da quanto sopra consegue, dal punto di vista strettamente giuridico, che le obbligazioni di cui al contratto di appalto di progetto integrato di servizi informatici integrati (n. 4 progetti), sono state parzialmente adempiute, né la parte non adempiuta è di misura tale da giustificare una qualifica di non scarsa importanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1455 del c.c. e, a cascata, la risoluzione dichiarata da parte attrice ex art. 1453 del c.c..

Ne deriva che deve essere rigettata la domanda volta alla declaratoria di risoluzione dello stesso contratto e le correlative domande di restituzione degli acconti versati (pari a € 39.589,00), ex art. 1458, c. I, del c.c., e di risarcimento del danno ex art. 1453, c. I, del c.c., pure proposte da parte attrice.

Per quanto concerne in particolare tale ultima domanda, oltre alle considerazioni superiori si deve aggiungere che la stessa è rimasta del tutto indimostrata in giudizio anche sotto il profilo del *quantum* risarcitorio richiesto (ben € € 1.078.893,20), non essendo stata

fornita la prova del valore del pregiudizio sofferto, né sotto il profilo del danno emergente, né sotto il profilo del lucro cessante.

Per contro, e per conseguenza, deve essere parzialmente accolta la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta, al fine di ottenere il pagamento del saldo corrispettivo delle prestazioni da essa eseguite e non pagate.

Giova premettere che nessun inadempimento è imputabile a parte convenuta, per quanto concerne il progetto relativo alla creazione di un logo-marchio aziendale (3° progetto). Invero, a fronte della mancata, specifica contestazione, da parte attrice, della circostanza per cui la convenuta avesse creato almeno una bozza e cinque proposte di logo (fra cui certamente vi sono quelle citate nella comunicazione 12/08/20), agli atti vi è corrispondenza con la quale la stessa attrice (in persona del Sig. Persona_1), in data 14.08.2020 dichiara in modo tale da non indurre dubbi di sorta, che *“stiamo riflettendo sulla scelta finale. Purtroppo in questi gg siamo un po’ distanti con il resto dei soci. Spero di darti una risposta il prima possibile”*; successivamente tuttavia, a seguito dei solleciti della convenuta (mail 07/09/20 e 09/09/20) in data 10/09/2020, la stessa attrice ammette: *“ti ringrazio tanto a nome di tutta la proprietà per i vari sforzi messi in atto da te e da tutta la tua equipe, per le varie proposte e relative modifiche che avete prontamente avete sempre realizzato. Purtroppo per i motivi che ti ho elencato per telefono, non riusciamo ad individuare e selezionare un logo che possa sostituire quello attuale. Quindi vi chiedo di andare avanti con gli altri step del progetto, mantenendo (almeno per il momento) il logo attuale”* (doc. 5).

Dichiarazione, quest’ultima, la quale manifesta la chiara volontà di non proseguire nell’incarico *de quo*, una volta che la convenuta aveva, tuttavia, già svolto la propria prestazione (che è di risultato, e non solamente di mezzi, come ritenuto dal CTU), rientrando nella fattispecie del contratto d’opera intellettuale. In conclusione, la mancata scelta finale del logo è addebitabile unicamente all’attrice.

Lo stesso CTU ha avuto cura di affermare, sul punto, che *“in riferimento al progetto 3 per il rinnovo del logo si può affermare che Pt_2 ha sviluppato un significativo numero di proposte mai accettate dal committente”*; e che *“in altri termini, per i progetti 3 e 4, non esiste un*

perimetro ben definito che permetta di quantificare una percentuale di raggiungimento oggettiva. Le parti hanno contrattualizzato una “opera creativa” senza meglio specificare nessun vincolo che possa ad oggi permettere la definizione di una precisa percentuale di sviluppo. Ci sentiamo quindi di esprimere che le numerose – almeno cinque depositate agli atti – proposte presentate corrispondono a totale svolgimento dell’opera commissionata con il progetto 3” (p. 12, 13).

Per quanto poi concerne il progetto 4°, la CTU ha rilevato che “la prima parte del progetto 4 è stata effettivamente sviluppata da Pt_2, ma le osservazioni depositate agli atti di causa, e ribadite dal CTP di Parte_1 portano ad affermare che lo svolgimento della prima fase del progetto è pari al 60%: il CTP ora menzionato ha ribadito più volte che i tecnici di Pt_2 non hanno mai preso in considerazione le osservazioni sia verbali sia scritte che i responsabili di Parte_1 hanno inviato come riscontro alle proposte ricevute; la seconda fase del progetto 4 non è mai stata avviata” (p. 14).

Quanto poi al contratto di assistenza e manutenzione del 23.04.2020, lo stesso “è da intendersi attivo, come specificato alla pagina 9, dal giorno dell’attivazione dell’ambiente di test, cioè dal 28 ottobre 2020 fino alla data di risoluzione del contratto dopo circa 6 mesi. La quota dovuta è quindi pari alla metà di quanto pattuito per un’annualità” (p. 13).

Infine, quanto al terzo contratto (importazione dati e system integration fornitori) “l’importazione è stata effettuata una prima volta nella consapevolezza che fosse incompleta e che avrebbe dovuto essere solo un punto di partenza per una prima verifica di funzionalità, ovvero la prima iterazione di un processo più ampio. Si ritiene che la percentuale di avanzamento possa essere quantificabile con un 40%. Le funzioni di system integration fornitori, come confermato nel corso delle riunioni del Collegio Peritale, non sono mai state sviluppate sia per il ritardo complessivo nello sviluppo del progetto sia per la scarsa disponibilità di informazioni tecniche dettagliate sulle interfacce di comunicazione rese disponibili da ciascun fornitore” (p. 13).

Passando alla determinazione del quantum dovuto da parte attrice a parte convenuta per l’opera da questa effettivamente svolta, esso è pari a complessivi € 17.537,50 residui, in linea e per sorte capitale. Tuttavia, il CTU ha avuto cura di affermare che “nella determinazione degli importi maturati, compaiono euro 15.000,00 di licenze software; il programma Reacto è realizzato da Pt_2 – e non commercializzato – pertanto si potrebbe suggerire in via bonaria, che non avendo sostenuto un costo di acquisto reale per le licenze, Pt_2 potrebbe azzerare tale credito nei confronti di Parte_1. In tal caso il valore che Parte_1 dovrebbe ancora corrispondere scenderebbe ad euro 2.537,50”.

Il Giudice ritiene pienamente condivisibile il ragionamento operato dal CTU, poiché nel conteggio del dovuto, la quota maggiore comprende il corrispettivo per la cessione d'uso di licenze, la quale tuttavia non può essere considerata alla stregua di ritenere un'adempimento parziale, stante l'inutilizzabilità delle stesse licenze, in assenza di introduzione e/o assemblaggio delle funzionalità volute dall'attrice-a committente (cfr. relazione, p. 7, 9: *“le implementazioni di Reacto rispetto a quanto descritto nella documentazione contrattuale non sono mai state completate”*; *“il secondo argomento del contratto comprende una funzione aggiuntiva per il modulo eCommerce....In questo contesto Pt_2 e CP_5 hanno previsto lo sviluppo, all'interno di Reacto, di procedure per l'integrazione con i sistemi informatici dei fornitori e queste procedure, non meglio documentate a livello contrattuale, non sono mai state implementate”*).

In conclusione. Parte attrice deve essere condannata al pagamento, nei confronti di parte convenuta, di € 2.537,50, in linea e per sorte capitale.

Trattandosi di liquidare un' obbligazione, pecuniaria, di valore (determinabile in denaro, ma solo in ragione di un dato valore economico reale, diverso dal denaro), sulla somma dovuta viene riconosciuta d'ufficio la rivalutazione monetaria. In particolare la somma spettante deve essere devalutata alla data del fatto e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Sull'importo complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza fino alla data del saldo effettivo (Cass., S.U., n. 1712/95).

Sulla medesima sorte capitale sono dovuti gli interessi moratori con funzione risarcitoria, costituendo essi una liquidazione forfettaria minima del danno da ritardato pagamento del debito pecuniario in misura legale dalla domanda (non essendo stato dedotto un diverso *dies a quo*) fino al soddisfo, poiché espressamente richiesti.

Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte attrice. In applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 2552 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.

Allo stesso modo, le spese di C.T.U. devono essere poste a carico di parte attrice e vengono liquidate in complessivi € 1900, come da decreto del G.I. del 15.02.24.

La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.

* * * * *

P. Q. M.

Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

- **Condanna** *Parte_1* **in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, a pagare a** *Controparte_2* **in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, € 2.537,50, oltre interessi e rivalutazione, come da motivazione;**
- **Condanna** *Parte_1* **in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* alle spese di giudizio per € 2.552,00 oltre accessori, come da motivazione;**
- **Condanna** *Parte_1* **in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, alle spese di C.T.U. per € 1.900,00, oltre accessori, come da motivazione;**

Arezzo, 01.05.2026

Il Giudice

Dott. Fabrizio Pieschi